

N. R.G. 2514/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA**

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2514/2015** promossa tra:

**GIANFRANCO RUSTICHELLI** (C.F. RSTGFR60C28E690Q), con il patrocinio del/degli avv. **VENERE DAVIDE** e **PIERDICCA MARCELLO** (PRDMCL60R09A271H) CORSO MAZZINI, 156 60121 ANCONA; , con domicilio eletto in presso il difensore avv. **VENERE DAVIDE**

e

**GRUPPO RAGAINI S.P.A.** 00375690427 rappresentato dall'/dagli avv. **NICOLINI CARLO ALBERTO** e **FABBRIZIO CATERINA** (FBBCRN81M62E783S) VIALE DELLA VITTORIA N. 27 60121 ANCONA; , e con domicilio eletto in VIA MORBIDUCCI N. 21 MACERATA presso l'avv. **NICOLINI CARLO ALBERTO** NCLCLL65L03G478L

**OGGETTO:** licenziamento

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente – dirigente licenziato con comunicazione dell'8/6/15 (riferentesi a «difficile situazione economico finanziaria», «drastiche scelte riorganizzative», «ridisegno della organizzazione aziendale» e «riduzione dei costi») - chiede in via principale il pagamento della indennità, prevista dall'art.19<sub>15</sub> del CCNL allegato al ricorso (doc.11) , dovuta al dirigente nel caso in cui gli sia stato comminato un licenziato “non giustificato”.

La domanda non può essere accolta laddove tale ipotesi si riferisce a licenziamento privo di seri motivi, che non si riscontra nel caso di specie come si desume già del contenuto del ricorso, in cui si evidenzia come l'Azienda, nel periodo, fosse ammessa alla Cassa Integrazione e avesse in corso un “contratto di solidarietà”.

Inoltre, dai bilanci (doc.2 di parte resistente) si riscontra il calo di fatturato, e la costante perdita negli ultimi esercizi; e non è stato contestato che l'azienda avesse già eliminato tutte le altre figure



dirigenziali (con avocazione delle funzioni apicali nel ruolo degli amministratori, e concordata dequalificazione degli altri dirigenti) senza poi ripristinarle.

Sul punto non appare determinante che i dirigenti che hanno concordato il demansionamento (doc.6 di parte resistente) fossero (amministratori o) soci, nè che sia stato successivamente assunto un nuovo dipendente con qualifica di Quadro (doc.11 di parte resistente) per le funzioni di «responsabile del lo stabilimento di Bucarest» (non essendo stato provato che tale ruolo richiedesse la qualifica dirigenziale; cfr art. 2<sub>1</sub> L.185/90); né, infine, che la maggior parte delle risoluzioni dei rapporti di lavoro sia avvenuta in termini consensuali (doc.7 di parte resistente), e che quindi il ricorrente sia uno degli unici due dipendenti formalmente licenziati.

Si delinea quindi una situazione (di riorganizzazione), la quale può essere qualificata come “giustificato motivo oggettivo“ di cui all'art.3 L.604/66, ricordando peraltro che il requisito della “giustificatezza” di cui qui si tratta ha un contenuto molto più ampio, inclusivo di ogni motivo seriamente apprezzabile, il quale non deve «necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione dal rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost» (Cass.3628/12).

Si deve quindi ritenere giustificato un licenziamento determinato dalla volontà di «perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore di riorganizzare le risorse umane in modo da consentire una gestione non in perdita dell'azienda» (Cass. 13719/06): il che naturalmente non esige, come apparentemente sostiene il ricorrente, che il licenziamento debba essere sufficiente di per sé ad eliminare le perdite.

Nemmeno può essere riconosciuta la indennità richiesta in via subordinata, ai sensi dell'accordo 27/4/95 di cui all'allegato 1 del citato CCNL (allegato nella versione 2009/2013), il quale è stato specificamente disdetto e non risulta più allegato al nuovo CCNL del 30/12/14 come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente (doc.13, 14, 15 e 15b), la quale non appare poter essere confutata dalla produzione [peraltro tardiva], allegata alle note di parte ricorrente del 17/2/17.

In particolare si rileva che quest'ultima rappresenta in tutta apparenza una mera riepilogazione curata da un organo di stampa, secondo criteri che non appaiono condivisibili alla luce dei documenti citati, dai quali si evince, come accennato, che il citato accordo 27/4/95 è stato espressamente e autonomamente disdetto dalla Confindustria in data 29/10/14 «in diretta correlazione che con l'approvazione definitiva, appena avvenuta, da parte del Parlamento della legge comunitaria che



contiene la norma che estende la disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti», e quindi con intento plausibilmente definitivo, come si riscontra da circolari della medesima Confederazione successive all'accordo 31/12/14 di rinnovo del CCNL, il quale non contiene accenni all'oggetto.

Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Giudice,**  
**definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,**  
**RESPINGE il ricorso.**  
**CONDANNA il ricorrente, in favore della Società convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge**

Ancona, 01/03/2017

Il Giudice  
dott. Andrea De Sabbata

(firma digitale stampata a margine)

